

**ESTRATTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 31 GENNAIO 2017**

DIREZIONE IV

11.2) REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" IN OCCASIONE DEL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI UNIVERSITARI

.....OMISSIS.....

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Ateneo in occasione del conseguimento dei titoli universitari come da testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DEI TITOLI UNIVERSITARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'accreditamento e le modalità di accesso dei fotografi all'interno degli edifici universitari in occasione del conseguimento dei titoli universitari.
2. Destinatari del regolamento sono i fotografi accreditati dall'Ateneo secondo la procedura le cui modalità sono indicate nell'art. 3 del presente regolamento ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi per le sole disposizioni contenute nel successivo art. 5.

Art. 2 – Requisiti di accreditamento

1. Possono partecipare alla procedura di accreditamento i fotografi libero professionisti e le imprese anche artigiane che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica.
2. Ai fini del riconoscimento dell'accreditamento è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale. In particolare il soggetto interessato:
 - a. deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S. – ai sensi dell'art. 164 lettera f) D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 attività fotografica;
 - b. se trattasi di soggetto persona fisica-libero professionista, non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 80, co. 1, 2 e 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c. se trattasi di soggetto persona giuridica che presenta la domanda per il proprio titolare o per uno o più dipendenti, la società non deve incorrere

in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 80 co 1, 2,4 e 5 lett. a),b),c), f) del D.lgs. n. 50/2016.

- d. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di accreditamento.
3. L'Università effettuerà verifiche circa la veridicità delle autodichiarazioni rese.

Art. 3 – Procedura di accreditamento

1. L'Università si impegna ad emanare, ogni tre anni, un avviso di accreditamento per lo svolgimento dei servizi fotografici con apposito bando. L'avviso è emanato almeno 90 giorni antecedenti lo scadere del triennio.
2. Per motivi correlati all'esigenza di un ordinato svolgimento degli esami finali, l'Università accrediterà un numero massimo di 30 fotografi autorizzati ad operare in tutte le sedi universitarie in occasione delle sedute di esame.
3. I fotografi (sia che trattasi di società che di persone fisiche) potranno presentare domanda di accreditamento secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione, allegando il listino prezzi.
4. Gli uffici competenti dispongono l'accREDITAMENTO del fotografo ovvero il diniego motivato in presenza o in assenza dei requisiti di cui al precedente art. 2. Conseguente all'accREDITAMENTO è il rilascio del tesserino di riconoscimento riportante nome, cognome, foto identificativa, periodo di validità e, se presente, l'indicazione del datore di lavoro-persona giuridica.
5. I fotografi non inseriti nell'elenco di quelli accREDITATI non potranno operare in alcun modo per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al successivo art. 5.
6. Sarà onere dei fotografi accREDITATI contattare le Segreterie didattiche per ottenere informazioni (data, ora e luogo di svolgimento, elenco laureandi etc.) relative alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e ad eventuali variazioni delle medesime.

Art. 4 – Validità dell'accREDITAMENTO

1. I soggetti accREDITATI possono accedere ai locali universitari per lo svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi di ordine pubblico.
2. L'accREDITAMENTO ha validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo dell'elenco dei fotografi accREDITATI, comprensivo dei recapiti e del listino prezzi fornito che rimarrà fisso e immutabile per tutta la durata dell'accREDITAMENTO. Durante il periodo di accREDITAMENTO i soggetti accREDITATI debbono comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni ai dati forniti.
3. Con provvedimento motivato l'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento sia all'annullamento della procedura di accREDITAMENTO sia all'interruzione definitiva dell'efficacia giuridica della medesima con effetto immediato.
4. I fotografi accREDITATI sono obbligati ad accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 5 – Fotografi personalmente invitati dai laureandi

1. Lo studente può scegliere di servirsi di uno dei fotografi professionisti accreditati presso l'Università contattandoli in precedenza o direttamente in sede di esame finale.
2. L'accreditamento allo svolgimento del servizio fotografico lascia, comunque, in ogni caso impregiudicato il diritto degli studenti di portare al proprio seguito e sotto la propria responsabilità altro fotografo di fiducia, professionale o meno, al fine di eseguire il servizio fotografico in occasione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio universitario;
3. I fotografi invitati personalmente dallo studente devono tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati.

Art. 6 – Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento

1. I fotografi, sia quelli accreditati che quelli invitati dallo studente, sono obbligati ad eseguire il servizio nel rispetto dei principi di ordine pubblico, senza turbare e nuocere al regolare svolgimento delle sedute di laurea e attenendosi alle istruzioni impartite dal Presidente della Commissione di laurea, nonché nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell'immagine (D.lgs. 196/2003) e alla tutela del diritto d'autore (L.248/2000), evitando per questo controversie atte a provocare turbative.
2. I fotografi accreditati nell'esercitare la propria attività in sede di esame finale si impegnano a:
 - a. esporre sempre in modo visibile il tesserino di riconoscimento, di cui al precedente articolo 3, comma 4, che dovrà essere sempre visibile all'utenza studentesca e al personale universitario;
 - b. mantenere il massimo rispetto per l'istituzionalità del luogo e dell'evento;
 - c. non affidare a cottimo o cedere sotto qualsiasi forma, anche parziale, lo svolgimento dei servizi fotografici;
 - d. uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dell'Università;
 - e. attenersi alle indicazioni impartite dal Presidente di commissione di laurea;
 - f. non effettuare riprese video generali delle sedute di esame finale, limitando eventuali brevi riprese video esclusivamente al momento della proclamazione e solo su esplicita richiesta dei laureandi;
 - g. fotografare i laureandi solo dietro esplicito consenso degli interessati;
 - h. consegnare annualmente all'Ateneo, entro il termine di 12 mesi dal rilascio dei tesserini di riconoscimento, n. 20 fotografie aventi ad oggetto l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la vita universitaria che saranno utilizzate per la comunicazione dell'Ateneo. Le fotografie dovranno essere coperte da liberatoria delle persone eventualmente ritratte secondo un format fornito dall'Università. L'Ufficio comunicazione dell'Università agevolerà l'attività di effettuazione dei servizi fotografici in questione.

Art. 7 – Informativa

1. L'Ateneo fornirà agli studenti un'adeguata informativa relativa alle modalità di svolgimento del servizio fotografico oggetto del presente regolamento, nonché del listino prezzi proposto dai fotografi, mediante ogni forma di pubblicità ritenuta idonea tipo l'apposizione di avvisi presso le segreterie studenti, sul sito dell'Ateneo etc.

2. Tale informativa deve specificare la possibilità per lo studente di usufruire o meno dei servizi dei fotografi accreditati dall'Ateneo, che tale accreditamento comporta solo la verifica dei requisiti di legge ferma restando l'estraneità dell'Università al rapporto tra studente e fotografo in ordine all'espletamento del servizio e alla determinazione delle tariffe e di ogni altra condizione di vendita tra cui a titolo esemplificativo le modalità di consegna del servizio fotografico e di pagamento che sono oggetto di libera e autonoma contrattazione tra fotografo e studente.

Art. 8 – Responsabilità fotografo accreditato

1. L'Ateneo rimane estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi e ad ogni eventuale controversia che dovesse tra loro insorgere relativamente all'adempimento del servizio e al pagamento dei corrispettivi.

2. Resta ferma la responsabilità personale del fotografo per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché per qualsiasi danno provocato a persone e/o cose che si trovano nei locali dell'Ateneo.

Art. 9 – Vigilanza sul servizio

1. Qualora dovessero riscontrarsi comportamenti che possono recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea e/o all'ordine pubblico, il Presidente della commissione può vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, anche avvalendosi del personale addetto alla sorveglianza.

Art. 10 – Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'Università svolgerà verifiche sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati.

2. L'efficacia dell'accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'amministrazione nel caso in cui il fotografo dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.

3. La sospensione avrà la durata di tutta la sessione di laurea in cui si è verificato l'evento.

4. La revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco dei fotografi accreditati sarà disposta immediatamente con provvedimento motivato, al verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

- a. il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti, atti o comportamenti di particolare gravità tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;
- b. il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- c. il fotografo incorra, nel corso della durata triennale dell'accREDITamento, in tre provvedimenti di sospensione.

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. Il fotografo, contestualmente alla domanda di accreditamento, autorizza l'Ateneo al trattamento, diffusione e comunicazione anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

Art. 12 – Validità e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE